



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE I.C. LUCILIO

Con Sezione ad Indirizzo Musicale

VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19 - TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856

E-Mail ceic8az004@istruzione.it; sito web www.icasessalucilio.edu.it

Cod. Mecc. CEIC8AZ004 – Cod. Fisc. 95015610611

ISTITUTO COMPRESIVO - "LUCILIO"-SESSA AURUNCA
Prot. 0002642 del 11/09/2020
07-07 (Uscita)

Ai docenti SEDE

Al Personale ATA SEDE

All'Albo online

Al Sito Web sezione Privacy

Registro elettronico Bacheca Docenti/ATA

Oggetto: Informativa al personale Docente ed ATA

Ulteriori Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

VISTA l'Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74,

VISTO il DPCM 11 giugno 2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;

VISTA la nota del Ministero della Salute del 7 agosto 2020, prot. 8722, concernente la somministrazione di test sierologici su base volontaria al personale della scuola;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020;

VISTA D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),

VISTO regolamento europeo – GDPR 2016/679

Visto Art.4e art.11 del Codice della Privacy per il trattamento dei dati personali e le modalità del trattamento dei dati

CONSIDERATE le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati nel territorio campano, la maggior parte dei quali asintomatici e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti scolastici;

CONSIDERATA l'Ordinanza della Regione Campania dell'08 settembre 2020 che prevede:

1. l'obbligatorietà per “ Tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione Campania di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali ad eccezione di coloro che anche su base volontaria, hanno effettuato il test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito “negativo”.
2. l'obbligo in capo a tutti i Dirigenti scolastici di raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuola i nominativi dei soggetti, da sottoporre a screening e di verificare, antecedentemente all'avvio dell'anno scolastico, che tutto il personale sia stato sottoposto a screening, segnalando alla ASL di riferimento entro il 21 settembre 2020 eventuali soggetti che risultino ancora non controllati.

il Dirigente Scolastico informa tutto il personale della necessità di procedere secondo quanto previsto dall'ordinanza regionale e informa che tutte le informazioni raccolte saranno trattate secondo le modalità previste in materia della tutela della privacy.

L' Istituzione scolastica sarà tenuta a fornire tali informazioni esclusivamente per i fini succitati per il perseguimento dell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, agli operatori sanitari dell'ASL di riferimento.

Pertanto, si evidenzia che in nessun modo tali informazioni dovranno essere divulgate né pubblicate sul sito internet della scuola, né sui social network da parte degli interessati o di terzi ai fini della tutela della privacy.

_____ / / _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Verile
*(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)*